

nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», oppure da soggetti, pubblici o privati, aventi i requisiti individuati dai decreti emanati ai sensi dell'art. 46, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. La commissione incaricata dell'accertamento dell'idoneità tecnica è nominata con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Direttore regionale», della regione ove ha sede il Comando di cui al comma 1; è presieduta da un dirigente superiore o da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative e composta da due componenti, uno dei quali appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi e l'altro al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e da un segretario appartenente ai ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale. In caso di indisponibilità del personale dirigente, le funzioni di presidente possono essere attribuite ad un direttore vicedirigente del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative. Con il medesimo provvedimento per ciascun componente può essere nominato un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.

4. Fatte salve le esigenze specificate all'art. 2, i componenti effettivi e i relativi supplenti sono individuati tra il personale in servizio presso il Comando di cui al comma 1, ove è istituita la commissione.

Art. 2.

Modalità per la separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità e principio di rotazione degli incarichi.

1. I componenti della commissione di cui all'art. 1, effettivi e supplenti, sono individuati dal Direttore regionale tra il personale che non ha partecipato ad alcuna fase didattica di formazione e di aggiornamento dei lavoratori che sosterranno la prova tecnica. Qualora, nel rispetto di tale condizione, non sia disponibile personale in servizio nell'ambito del Comando di cui all'art. 1, comma 1, il Direttore regionale nomina la commissione ricorrendo a personale in servizio presso la Direzione regionale o gli altri comandi della regione.

2. Ai fini del perfezionamento dell'incarico ricevuto, i membri della commissione, effettivi e supplenti, presa visione delle generalità del datore di lavoro e dei lavoratori da sottoporre all'accertamento dell'idoneità tecnica, rilasciano una dichiarazione di assenza di cause

di incompatibilità con riguardo alla condizione di cui al comma 1, nonché di ogni altra potenziale situazione di conflitto di interesse che ne possa inficiare l'imparzialità di valutazione.

3. Nell'individuazione del presidente, dei componenti e del segretario della commissione viene assicurato il rispetto del principio di rotazione degli incarichi.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2021

Il Ministro: LAMORGESE

21A05988

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 settembre 2021.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione della sostanza AM-2201.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Vista, in particolare, la Tabella I, che include la categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil) indolo;



Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico;

Tenuto conto, inoltre, che la sostanza AM-2201 risulta sotto controllo internazionale ed è inclusa nella Tabella II della Convenzione unica delle nazioni unite del 1971;

Considerato che la stessa molecola è sotto controllo in Italia, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo, presente nella Tabella I del testo unico;

Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del testo unico la specifica denominazione della molecola AM-2201, a tutela della salute pubblica, in osservanza agli accordi internazionali e per consentire una pronta individuazione di detta sostanza da parte di forze dell'ordine e di operatori sanitari, per le connesse attività di controllo;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 24 febbraio 2021, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico della specifica denominazione della sostanza AM-2201;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'11 maggio 2021, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico della specifica denominazione della sostanza AM-2201;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la specifica indicazione della seguente sostanza:

AM-2201 (denominazione comune)

[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](naftalen-1-il)metanone (denominazione chimica).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2021

Il Ministro: SPERANZA

21A05928

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 9 settembre 2021.

Approvazione degli interventi di demolizione di opere abusive.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (testo *A*) e successive modificazioni;

Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma 2 stabilisce che «L'impegno può essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unità elementari di bilancio, di disponibilità finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio».

Visto l'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma 3 stabilisce che «Le somme stanziante per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente».

Visto l'art. 4-quater, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale, con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021, per le spese in conto capitale i termini di conservazione in bilancio dei

